

## ORDINE DEL GIORNO n. 718

### Il Consiglio regionale

#### *premessso che*

- l'art. 2 della Costituzione Italiana recita: "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*";
- l'art. 4 della Costituzione Italiana recita: "*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto [...]*";
- l'art. 9 comma 2 dello Statuto Regionale del Piemonte sancisce: "*La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro*";

#### *considerato che*

- l'art. 1 della l.r. 25/2007 stabilisce che: "*La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie*";
- l'art. 2 comma 1 della l.r. 25/2007 prevede che "*La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro*";

#### *considerato anche che*

- la Regione Piemonte istituendo il Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro, intende partecipare al lutto delle famiglie che hanno perso una persona cara nello svolgimento della propria attività lavorativa mettendo a loro disposizione un contributo di 10.000 euro per ogni evento luttuoso;
- ai sensi della l.r. 25/07, con DGR n. 9 del 26/05/08 l'Agenzia Piemonte Lavoro è stata incaricata dalla Regione Piemonte dell'erogazione del contributo; l'iniziativa riguarda i superstiti delle vittime degli incidenti sul lavoro avvenuti a decorrere dal 01/01/2007, comprendendo anche i superstiti dei deceduti per causa di servizio in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del DLGS 165/2001;
- sono destinatari del contributo il coniuge, i figli, i componenti della famiglia anagrafica, oltre ai figli della vittima non coabitanti ed il coniuge separato. In mancanza sono beneficiari i genitori della vittima e, in loro assenza, i fratelli e le sorelle;

*visto che* sebbene come comunicato a febbraio 2016 dalla direzione regionale dell'Inail gli infortuni sul lavoro in Piemonte nel 2015 siano stati 48.228, in calo del 4,5% rispetto all'anno precedente, i casi mortali sono stati comunque 82. Nel 2015 la metà degli infortuni denunciati è avvenuta in provincia di Torino, seguita da quella di Cuneo. In aumento l'incidenza delle lavoratrici infortunate che passa dal 32% del 2008 al 38% nel 2015, mentre è stabile la quota degli stranieri infortunati (intorno al 15%)

### **impegna la Giunta regionale**

a valutare uno stanziamento sul bilancio di assestamento 2016 sul capitolo 168385, Missione 15, Programma 1501 per il Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro (l.r. 25/2007), al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

-----oOo-----

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità  
nell'adunanza consiliare del 31 marzo 2016*